

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Periodo di ricognizione: I semestre 2019

Soggetto richiedente: Regione Sicilia

Postazione coordinatrice: Sicilia (FV)

Tematica: Premi biologico nelle isole minori (o altre eccezioni territoriali)

Parola Chiave I livello: implementazione

Parola Chiave II livello: premi agricoltura biologica

Misura / Operazione: Misura 11

Azione attivata: Confronto tra PR

Individuazione del fabbisogno

La Regione Siciliana ha ricevuto dal territorio la richiesta di un innalzamento dei premi previsti per le sottomisure 11.1 e 11.2 nelle isole minori, principalmente per l'uva da vino, il cui premio è già pari al massimale fissato nell'All. II del Reg. (UE) 1305/2013.

Da una veloce ricognizione dei PSR di alcune Regioni (limitata peraltro alla viticoltura eroica) la stessa Regione ha notato che, per alcune colture, il PSR della Regione Liguria ha previsto il superamento dei massimali del Regolamento (si fa rimando a un allegato giustificativo).

Si intende, quindi, verificare se in altre Regioni/Province Autonome esistono casi di superamento dei massimali dei premi per le sottomisure a superficie. In caso affermativo si vogliono individuare le modalità e le giustificazioni che sono state poste all'attenzione della Commissione per il riconoscimento dell'entità del premio.

Azione attivata

Poiché la richiesta di revisione dei premi era riconducibile al fabbisogno di aziende agricole site all'interno di aree Natura 2000, la Postazione Sicilia ha suggerito all'Amministrazione regionale di riflettere anche sulla combinazione tra la Misura 11 e la Misura 12, prima di intervenire con eventuali modifiche del Programma. Inoltre, per questo tipo di fabbisogno, si è ritenuto opportuno attivare una modalità di confronto, su base volontaria, tra le diverse Postazioni Regionali della Rete. Di seguito, si riportano i principali esiti di tale azione, che non ha carattere di esaustività ma solo di esemplificazione. In alcuni casi le PR fanno riferimento a specifici documenti (es. PSR e allegati Documenti di giustificazione del calcolo dei premi e relative certificazioni). Per maggiori dettagli, tutti i Programmi possono essere consultati al seguente link: https://www.reterurale.it/PSR2014_2020

Regione Lombardia

Si segnala un solo caso relativo all'operazione 10.1.11 "Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono". La Regione è ricorsa alla deroga prevista dal Regolamento per i seguenti motivi:

Bovini e Caprini

- Il differenziale di margine lordo tra un allevamento di razze minacciate di abbandono e un allevamento di razze selezionate è considerevolmente superiore al massimale dell'allegato II (pari a 200 Euro/UB, contro i 400 Euro/UB), come risultato dei calcoli riportati nell'allegato L al Programma;
- le razze minacciate di abbandono sono di norma allevate nelle aree più marginali della Regione (montagna, collina), in aziende di piccole dimensioni, per le quali l'importo di 200 Euro/UB sarebbe scarsamente remunerativo in relazione agli impegni derivanti dall'adesione all'operazione (tecnici ed amministrativi);
- l'importo fissato è inferiore alla differenza di margine lordo tra allevamenti di razze minacciate di abbandono e allevamenti di razze selezionate per tutte le specie interessate, pertanto non si ravvisano rischi di sovra compensazioni.

Equini

- I differenziali di margine lordo tra razze selezionate e razze locali a limitata diffusione superano il valore massimo previsto dall'allegato II (pari a 200/ Euro/UB, contro i 235 Euro/UB), come risultato dei calcoli riportati nell'allegato L al Programma;
- un indennizzo pari all'effettivo valore calcolato può contribuire ad incentivare l'allevamento di razze equine locali, meno produttive e redditizie, annullando il differenziale in favore di razze selezionate più remunerative in termini economici.

Negli altri casi in cui si supera il massimale si tratta di premi combinati che sono la somma dei premi di due o più operazioni al netto delle spese comuni.

Regione Piemonte

Per la Regione Piemonte si segnalano i seguenti casi relativi alla misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali":

Sottomisura 10.1.4 "Sistemi colturali ecocompatibili" – Azione 3 "Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi

Il pagamento annuale, pari a 1.250 euro/ha (210 euro/ha se utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1), supera il massimale regolamentare di 600 euro/ha in quanto il differenziale calcolato per questo tipo di colture è risultato molto più alto dello stesso importo massimale.

10.1.7 "Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema" - Azione 1 "Gestione di formazioni vegetali e aree umide"; Azione 2 "Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica"; Azione 3 "Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi".

Sulla base dei calcoli giustificativi, per la programmazione 2014-2020 la Regione ha proposto livelli di aiuto superiori al massimale regolamentare di cui all'articolo 28, paragrafo 8 ed allegato II del Reg. UE 1305/2013, in quanto il differenziale calcolato per questo tipo di colture è risultato molto più alto dello stesso importo massimale. Sono stati previsti i seguenti pagamenti annuali:

- Azione 1 "Gestione di formazioni vegetali e aree umide": 1.000 euro/ha oppure 80 euro/ha per le fasce di rispetto inerbite utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1);
- Azione 2 "Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica": 1.000 euro/ha oppure 250 euro/ha per le colture a perdere utilizzate come EFA)
- Azione 3 "Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi": 1.000 euro/ha oppure 80 euro/ha, se utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1.

10.1.8 " Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono"

L'importo del premio annuale compensa in parte (mediamente il 49% del premio giustificabile dal documento di giustificazione dei premi) i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti, per tutti gli animali appartenenti a determinate razze autoctone e minacciate di abbandono confrontate con le razze ordinariamente allevate nel territorio regionale. La giustificazione del superamento del massimale di cui all'articolo 28 ed allegato II del Reg. UE 1305/2013, richiesto per tutte le razze eleggibili con un livello di premio pari a 400 Euro/UBA delle razze bovine, ovine e caprine, è dettagliata nel documento di giustificazione dei premi.

Regione Sardegna

La Regione Sardegna ha applicato il superamento del massimale per la Misura 11 e solo nel caso del raggruppamento colturale "ortive protette" e nel caso della coltura del pesco. Sono state adottate le seguenti giustificazioni:

Per il raggruppamento colturale "ortive protette" è riconosciuto un premio maggiore all'importo massimo previsto dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013, avvalorato dall'analisi del calcolo del premio nella quale si rileva un differenziale di margine lordo elevato.

In ogni caso l'importo totale del premio combinato non potrà superare i massimali previsti nell'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ad eccezione della coltura del pesco, per la quale è riconosciuto un premio totale maggiore all'importo massimo previsto dall'Allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013. Tale deroga è giustificata dall'analisi del calcolo del premio base per la coltura del pesco in biologico, già ridotto al massimale previsto nell'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Nel caso della combinazione degli impegni, pur tenendo conto degli effetti sulla diminuzione dei costi per la coltura in biologico, con l'abbattimento al massimale, non sarebbero compensati i costi aggiuntivi e i mancati guadagni dell'impegno facoltativo "Cover crop" su tale coltura.

Regione Lazio

La Regione Lazio si è attenuta ai massimali del Regolamento.

Regione Liguria

Per la Liguria si segnala il superamento dei massimali regolamentari per alcune limitate casistiche afferenti all'attuazione della Misure 10, 11 e 13, come meglio di seguito specificato.

Operazione 10.1.A “Adesione ai principi dell’agricoltura integrata”

In virtù del differenziale dato dalla differenza tra il margine lordo del convenzionale e il margine lordo dell’integrato, la Regione sostiene le colture floricole annuali con un premio di 735 euro/ha che supera il massimale regolamentare di 600 euro/ha. Il dettaglio dei calcoli è riportato nel documento tecnico “Analisi e giustificativi dei premi agro-climatico-ambientali”.

Operazione 10.1.C “Allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione”

Nell’ambito dell’operazione 10.1.C il superamento del livello massimo previsto dall’articolo 28 paragrafo 8 e dell’allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013 è stato motivato in particolare tenendo conto dei differenziali, calcolati in termini di euro/UBA rispetto a specifiche razze di riferimento. E’ stata dunque fatta la scelta di assegnare un premio di 300 euro/UBA, in deroga al massimale di 200 euro/UBA, alla razza bovina Cabannina (posta a confronto con la razza Bruna), alla razza bovina Ottonese-Varzese (in riferimento all’allevamento della razza Limousine) e al cavallo Bardigiano (in riferimento all’allevamento del cavallo agricolo italiano T.P.R).

Operazioni 11.1.A e “Conversione agli impegni dell’agricoltura biologica” e 11.2.A “Mantenimento degli impegni dell’agricoltura biologica”

Per le due operazioni in questione la Regione ha proposto per le colture floricole perenni e annuali, per le quali, venendo meno il concetto di maggiore “sicurezza” del prodotto finale ed essendo preponderante l’aspetto estetico, l’adesione all’agricoltura biologica comporta un rischio notevole per l’agricoltore in termini di resa del prodotto, con un calo medio del 15 % rispetto all’agricoltura convenzionale. Di contro, non si è sviluppata nel consumatore un’adeguata “cultura” della produzione biologica floricola tale da apprezzarne la finalità e, quindi, consentire un prezzo di vendita maggiore. L’elevato differenziale tra la produzione convenzionale e quella biologica ha portato a giustificare il superamento del massimale regolamentare, consentendo i seguenti premi: 1000 euro/ha per agricoltori singoli e 1.100 euro/ha per associazioni di agricoltori, per le colture floricole soggette agli impegni dell’operazione 11.1.A; 990 euro/ha per associazioni di agricoltori per le colture floricole soggette agli impegni dell’operazione 11.2.A.

Altre deroghe sono previste per la vite e altri fruttiferi, per i quali l’agricoltura biologica incide soprattutto sulla produttività per via di un più difficile contenimento delle avversità. Le limitazioni sugli interventi di difesa si riflettono negativamente sulle rese per il sistema biologico, con cali di produzione che possono arrivare anche a picchi del 40% in alcune annate (fonte: AIAB Liguria). Nel contempo i prezzi di vendita risultano leggermente superiori a quelli dei prodotti convenzionali. I differenziali tra i due tipi di produzione giustificano pienamente i premi proposti, sia per i singoli beneficiari che per le associazioni, ma solo per quest’ultime è stato proposto il superamento del massimale dell’Allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013 per le colture perenni, con un premio di 935 Euro/ha per la sola operazione 11.1.A. In questo modo la Regione ha inteso incentivare l’adesione al regime biologico anche per le aziende viticole e frutticole con superfici non elevate.

Misura 13.1 “Indennità compensativa per le zone montane”

L’indennità compensativa è calcolata in base al sistema agricolo delle aziende applicando determinati importi per scaglione di superficie. Nel caso del sistema agricolo dell’arboricoltura specializzata intensiva, riguardante in Liguria una superficie di circa 2.500 ettari che comprende sia produzioni a denominazione di origine che produzioni senza denominazioni di qualità, si sono considerate le seguenti caratteristiche strutturali delle aziende: con piccole dimensioni, terreni in situazioni di forte pendenza e/o in zone terrazzate, scarsa possibilità di meccanizzazione o necessità di impiego di macchinari speciali assai onerosi.

Esse fanno rilevare una differenza di reddito rispetto alle zone senza svantaggi naturali di oltre 800 euro/ettaro, differenza in virtù della quale è giustificato un livello di indennità di 500 euro/ettaro per le aziende fino a 10 ettari di superficie (oltre il limite di 450 euro/ettaro previsto dall'Allegato II del Regolamento 1305/2013 per l'indennità compensativa).

Regione Umbria

Non sono previste deroghe ai massimali regolamentari.

Provincia Autonoma di Bolzano

A Bolzano i massimali da regolamento sono stati superati nei seguenti casi:

Operazione 10.1.4 "Tutela del paesaggio"

L'operazione riguarda la gestione di aree (per lo più prative) di particolare pregio ambientale. La giustificazione si è basata, come da prassi, su maggiori costi e/o minori ricavi. Da sottolineare che la negoziazione con la Commissione è stata condotta insistendo molto sull'importanza che tali aree non vengano abbandonate o convertite.

Sottomisura 11.1 "Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica"

La deroga riguarda la sola introduzione dell'agricoltura biologica, in particolare su prati-pascoli e arati. La giustificazione economica si è basata su una sorta di analisi controfattuale tra aziende convenzionali e biologiche. Nel caso del calcolo del pagamento per i prati e i pascoli sono stati utilizzati i margini lordi ad ettaro dei processi produttivi zootecnici, in particolare quelli bovini. Si è riscontrato che, essendo estensive, le aziende che adottano metodi di produzione biologica sono caratterizzate da rese produttive inferiori e da carico animale minore. Nel caso del calcolo del pagamento per gli arativi è stata utilizzata la differenza dei margini lordi ad ettaro in tre diverse tipologie aziendali: 1. Azienda base – convenzionale; 2. Azienda greening (I Pilastro)- convenzionale; 3. Azienda greening (I Pilastro) biologica. Nell'ottenimento della deroga, la Provincia aveva inizialmente deciso di non differenziare il pagamento tra conversione e mantenimento ma la Commissione non era d'accordo. Allora, poiché Bolzano non aveva alcuna intenzione di abbassare i pagamenti per il mantenimento (sottomisura 11.2), la Commissione ha concesso lo sfioramento del massimale per l'introduzione (11.1). Il sostegno concesso è pari a 450 euro/ha per l'introduzione e 550 euro/ha per il mantenimento nel caso di prati e pascoli

Provincia Autonoma di Trento

I casi di superamento del massimale riguardano i seguenti interventi:

Operazione 10.1.3 –Allevamento di razze minacciate di estinzione

Il superamento del massimale regolamentare è limitato alle razze ovicaprine. La giustificazione economica si basa sul consueto raffronto dei processi produttivi tra razze minacciate e non, rafforzato dalla considerazione che la consistenza di alcune razze ovine e caprine autoctone è talmente bassa da pregiudicarne la sopravvivenza a livello nazionale.

La sottomisura 11.1 - Introduzione dell'agricoltura biologica

Il superamento del massimale regolamentare riguarda le colture arboree, le orticole ed i piccoli frutti. Sostanzialmente è accaduto quanto detto per Bolzano: si sfora il massimale per differenziare il pagamento tra sottomisura 11.1 e 11.2.